



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTO IDROGRAFICO

DELLA SICILIA

SERVIZIO 7 – PARERI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA

SEDE DI MESSINA

Protocollo n. 24511 del 04.09.2026

A: **Comune di Malfa (ME)**

3° Settore Tecnico

comunemalfa@pec.it

p.c.: **Segretario Generale AdB**

SEDE

**Responsabile Unico per la pubblicazione sul sito
dell'Autorità di Bacino**

SEDE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA

Provvedimento rilasciato ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n. 187 del 23/06/2022.

Comune di Malfa (ME) – Progetto di messa in sicurezza del Torrente Guardiano del Porto con relativa mitigazione del rischio idrogeologico.

*****AIU A FAVORE DEL COMUNE DI MALFA – VIA ROMA 112 98050 MALFA (ME) –
C.F./P.IVA 81001030832*****

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA**

VISTO il “*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” di cui al R.D. 25/07/1904 n. 523 e in particolare il Capo IV “*Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche*” e il Capo VII “*Polizia delle acque pubbliche*”;

VISTA la L. 05/01/1994 n. 37 “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*”;

VISTE le Norme di Attuazione del “*Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni*” della Regione Siciliana approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 274 del 25/07/2018 e con D.P.C.M. 07/03/2019;

VISTE le Norme di Attuazione del “*Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico*” della Regione Siciliana, approvate con Decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2021;

VISTE le “*Linee Guida per l'espletamento dell'attività di Polizia Idraulica*” predisposte da questo Ufficio, apprezzate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 446 del 22/10/2020 e adottate dalla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del

02/12/2020;

- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 60 del 24/03/2022 con il quale è stata approvata la *“Direttiva Sovralluvionamenti” in attuazione del comma 2 dell’art. 8 della L.R. n. 24 del 15 maggio 1991*;
- VISTI il paragrafo 5.1.2.3 *“Compatibilità Idraulica”* delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con Decreto 17/01/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il paragrafo C5.1.2.3 *“Compatibilità Idraulica”* della Circolare 21/01/2019 n. 7 Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
- VISTO il decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 71 del 29/03/2022 con il quale sono state approvate le *“Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di ponti e attraversamenti”* redatte ai sensi dell’art. 7 delle Norme di Attuazione del vigente Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico della Sicilia;
- VISTA la L.R. n. 8 del 08/05/2018 *“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale”* ed in particolare l’art. 3 con il quale è stata istituita l’Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia, quale dipartimento della Presidenza della Regione avente le competenze di cui ai commi 4 e 5;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 187 del 23/06/2022 con il quale è stato approvato il documento che disciplina l’Autorizzazione Idraulica Unica istituita da questa Autorità;
- VISTO il D.S.G. n. 159 del 08/06/2022 con cui si conferisce l’incarico di Dirigente Responsabile del Dirigente del Servizio 7 (Me) *“Pareri ed Autorizzazioni Ambientali Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica - Sede di Messina”* all’Ing. Rosario Celi;
- VISTO il D.S.G. n. 7 del 12/01/2026, con il quale il termine di scadenza del 31/12/2025, di cui al D.S.G n. 159 del 08/06/2022, relativo ai contratti dei dirigenti di aree e servizi dell’AdB, *“[...] al fine di assicurare il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa, è differito di mesi tre, o comunque fino alla definizione del processo di riorganizzazione [...]”*;
- VISTI il D.S.G. n. 261 del 01/04/2026 e la Deliberazione di Giunta n. 104 del 18/03/2026, che hanno differito il termine di durata degli incarichi dirigenziali in scadenza il 31/03/2026 di ulteriori tre mesi e comunque fino alla definizione del processo di riorganizzazione;
- VISTI il D.S.G. n. 517 del 26/06/2026 e la Deliberazione di Giunta n. 231 del 12/06/2026, che hanno prorogato il termine di scadenza dei contratti dei Dirigenti di Aree e Servizi del Dipartimento dell’Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia al 31 dicembre 2026, ovvero, se antecedente, fino all’entrata in vigore del regolamento di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali;
- VISTA la disposizione del Segretario Generale ad interim di questa Autorità prot. n. 6108 del 02/03/2026 in materia di adozione degli atti resi all’esterno, con la quale sono delegati i Dirigenti dei servizi territoriali di Palermo, Agrigento, Messina e Catania all’adozione degli atti afferenti alle proprie competenze, incluso le Autorizzazioni Idrauliche Uniche, di cui al DSG n.187 del 23/06/2022;
- VISTA la nota prot. n. 6301 del 30/06/2026 assunta al **protocollo di questa Autorità di Bacino n. 19120 del 01/07/2026**, con la quale l’Area Tecnica del Comune di Malfa ha richiesto il rilascio dell’Autorizzazione Idraulica Unica per il progetto di cui in oggetto;
- VISTA la nota **prot. AdB n. 19442 del 03/07/2026** con la quale si rappresentava che non essendo pervenuto alcun elaborato tecnico in allegato all’istanza, l’Autorità di Bacino risultava impossibilitata ad esprimere qualunque valutazione di merito;
- VISTA la nota prot. n. 6514 del 07/07/2026 assunta al **prot. AdB n. 19847 del 08/07/2026**, con la quale l’Area Tecnica del Comune di Malfa, a riscontro della nota prot. AdB n. 19442 del 03/07/2026, ha trasmesso gli elaborati progettuali;
- VISTA la nota **prot. AdB n. 21480 del 24/07/2026**, con la quale questa Autorità ha richiesto ulteriore documentazione, in particolare:

- integrazione della relazione idraulica, consistente nell'estensione della simulazione a tutto il tratto oggetto di intervento, ovvero fino alla foce, nella rappresentazione delle sezioni di calcolo con i relativi tiranti idrici per i diversi tempi di ritorno e nella verifica dei franchi idraulici minimi previsti dalla Normativa vigente;
- relazione sugli interventi previsti per il risanamento del ponte della via Nuova Indipendenza, con particolare riferimento alle opere provvisionali;
- relazione sull'attraversamento a raso esistente nell'alveo del torrente, che conduce al parcheggio, e sulla sua interdizione mediante la collocazione di gabbioni con funzione di arginatura;

VISTA la nota prot. n. 8848 del **24/08/2026** assunta in pari data al **prot. AdB n. 23645**, con la quale l'Area Tecnica del Comune di Malfa ha dato riscontro alla nota prot. AdB n. 21480 del 24/07/2026;

ESAMINATI i contenuti degli elaborati progettuali trasmessi;

CONSIDERATO che il progetto riguarda la rifunzionalizzazione idraulica di un tratto di circa 750,00 m del Torrente Guardiano del Porto nel Comune di Malfa, dalla sezione a valle dell'attraversamento della S.P. 182 fino alla foce;

CONSIDERATO che gli interventi consistono principalmente in:

- risanamento strutturale del ponte in corrispondenza dell'attraversamento della via Nuova Indipendenza, che allo stato di fatto presenta un degrado del paramento di monte e delle pareti interne. Tale intervento prevede in particolare il ripristino del calcestruzzo mediante la rimozione delle parti ammalorate, pulizia e passivazione dei ferri di armatura arrugginiti, e ricostruzione delle sezioni con malte speciali;
- rifunzionalizzazione del corso d'acqua mediante regolarizzazione del fondo alveo, eliminazione del materiale sovralluvionale esistente e verifica dello stato di consistenza delle briglie esistenti;
- rimozione del guado esistente in corrispondenza del parcheggio tra la via Nuova Indipendenza e la via Roma mediante realizzazione di argini in gabbioni nel tratto di torrente interessato;

CONSIDERATO che con riferimento al R.D. 25/07/1904 n. 523 le opere e/o le attività sopra descritte interferiscono con corso d'acqua e relativa pertinenza idraulica e pertanto necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e seguenti;

CONSIDERATO che per gli aspetti relativi al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) si riscontra che le aree di intervento ricadono all'interno dell'Area Territoriale delle Isole Eolie (103), il cui Piano è stato approvato con D.P.R. n. 725 del 04/12/2007 e pubblicato sulla G.U.R.S. n. 2 del 11/01/2008 e ss.mm.ii., e risultano interferenti con sito di attenzione idraulica identificato con codice 103-E35;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 15.3 delle Norme d'Attuazione (N.A.) del P.A.I. di cui al D.P. n.9 del 06/05/2021, nei siti di attenzione, "nelle more della classificazione di cui ai commi precedenti, l'attività edilizia e di trasformazione del territorio è disciplinata secondo quanto specificato per le aree a pericolosità più elevata";

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale di Malfa ha identificato gli interventi previsti dal progetto come *"opere di difesa, di sistemazione e di manutenzione idraulica, atte a mitigare i livelli di rischio atteso e pericolosità esistenti"* e *"interventi finalizzati alla percorrenza e all'attraversamento dei corsi d'acqua relativo a infrastrutture a rete e viarie"* che ai sensi dell'art. 26 comma 3 lettere "a" ed "e" delle N.A. del P.A.I. sono consentiti previa verifica di compatibilità;

CONSIDERATO che è stato condotto uno studio idrologico-idraulico a firma dell'Ing. Gino Di Pane per verificare la funzionalità idraulica del torrente Guardiano del Porto in condizioni ante e post operam:

- in una prima fase lo studio idrologico ha consentito la determinazione delle portate di picco attese

presso la sezione di chiusura, individuata immediatamente a valle dell'attraversamento di Via Nuova Indipendenza per tempi di ritorno fissati a 50, 100, 200 e 300 anni. Le portate liquide stimate sono state successivamente amplificate per tenere conto del trasporto solido (formula di Takahashi) ottenendo i seguenti valori di portata complessiva per i diversi tempi di ritorno:

$T_r = 50$ anni	$Q_d = 68,66$ l/s
$T_r = 100$ anni	$Q_d = 84,88$ l/s
$T_r = 200$ anni	$Q_d = 101,72$ l/s
$T_r = 300$ anni	$Q_d = 111,82$ l/s

- in una seconda fase è stata condotta la modellazione idraulica in condizioni di moto bidimensionale, tramite il software di simulazione HEC-RAS, consentendo di elaborare le mappe dei tiranti idrici per i differenti tempi di ritorno;

PRESO ATTO dei risultati dello studio idraulico prodotto, dal quale si evince la generale funzionalità, in condizioni post operam, del tratto del Torrente Guardiano del Porto oggetto di intervento, ad eccezione di alcune sezioni in corrispondenza del ponte di via Nuova Indipendenza, dove **l'insufficienza del franco idraulico all'intradosso determina un potenziale rischio di esondazione, per tempi di ritorno di 100 e 200 anni, su un tratto di viabilità in sinistra idraulica del corso d'acqua;**

PRESO ATTO che come dichiarato dal progettista Ing. Gino Di Pane il progetto *“consiste nel risanamento del patrimonio infrastrutturale e nell'abolizione del passaggio a guado, oltre che nella pulizia del canale e nella verifica dello stato di consistenza delle briglie presenti a monte”* e *“non garantisce la totale abolizione del rischio di rigurgito o sormonto durante gli eventi meteorici di eccezionale intensità [...] la manutenzione e la regolarizzazione del tracciato dell'alveo assicurano una gestione dei flussi significativamente più efficiente;*

CONSIDERATO che, come dichiarato dai progettisti, il risanamento strutturale del ponte della via Nuova Indipendenza, di durata stimata pari a 10 giorni lavorativi, non richiede l'installazione di opere provvisorie che possano ostacolare il deflusso delle acque;

CONSIDERATO che i lavori di cui al progetto in esame interessano l'alveo del Torrente Guardiano del Porto che nei tratti interessati scorre su aree demaniali e non risulta inserito negli elenchi delle acque pubbliche della Provincia di Messina;

RILASCIA

Al COMUNE DI MALFA – VIA ROMA 112 98050 MALFA (ME) – C.F./P.IVA 81001030832,

1. **“nulla osta idraulico”** ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione delle opere (e/o attività) in premessa descritti;
2. **“autorizzazione all'accesso all'alveo”** del Torrente Guardiano del Porto **“e alla realizzazione degli interventi”** di cui al progetto di che trattasi;

Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate:

- si prende atto che come dichiarato dal progettista Ing. Gino Di Pane il progetto non garantisce la totale abolizione del rischio di rigurgito o sormonto durante gli eventi meteorici di eccezionale intensità in corrispondenza del ponte di via Nuova Indipendenza, dove **l'insufficienza del franco**

idraulico all'intradosso determina un potenziale rischio di esondazione, per tempi di ritorno di 100 e 200 anni, su un tratto di viabilità in sinistra idraulica del corso d'acqua e pertanto l'Amministrazione Comunale di Malfa dovrà realizzare un opportuno sistema di allertamento con relativo aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile, che intervenga ai fini della pubblica e privata incolumità in caso di avvisi di allerta meteo-idrogeologico diramati dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile o quando vengono dettate prescrizioni/avvisi dal bollettino meteorologico del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare;

- **il Comune di Malfa per risolvere la criticità di cui sopra dovrà immediatamente attivarsi per predisporre un ulteriore progetto di mitigazione del rischio in corrispondenza del ponte di via Nuova Indipendenza.**
- le opere dovranno essere realizzate secondo quanto riportato negli elaborati progettuali trasmessi ed esaminati da questa Autorità di Bacino; qualora prima dell'esecuzione dei lavori dovesse mutare lo stato dei luoghi occorrerà informare immediatamente questa AdB;
- vengano rispettate le distanze minime consentite, per tutte le opere progettuali ai sensi dell'art 96 comma f) del R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 determinate ai sensi del Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino n. 119/2022 del 09/05/2022 che sostituisce integralmente le direttive approvate con il precedente D.S.G. 189/2021 per la medesima materia;
- le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in sicurezza compatibilmente con i livelli idrometrici del corso d'acqua, restando a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Autorità di Bacino da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
- vengano adottate in fase di cantiere tutte le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza geomorfologica ed idraulica nelle aree oggetto di intervento, compresa l'interdizione temporanea delle aree interessate dai lavori;
- i materiali di rifiuto e i materiali detritici, provenienti dai lavori prima generalizzati, dovranno essere allontanati dall'intorno degli alvei e conferiti a pubblica discarica;
- durante l'esecuzione dei lavori il Soggetto autorizzato o suo delegato sarà obbligato ad adottare tutte le cautele e vigilare affinché, in caso di piena, vengano prontamente eseguite le operazioni di sgombero dei materiali e dei macchinari che, temporaneamente stazionanti nell'area di cantiere, potrebbero essere di ostacolo al deflusso delle acque;
- venga nominato un soggetto responsabile che disponga la sospensione dei lavori e l'indirizzamento delle maestranze verso luoghi idraulicamente sicuri in caso di eventi di pioggia improvvisi, di avvisi di allerta meteo-idrogeologico diramati dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile o quando vengono dettate prescrizioni/avvisi dal bollettino meteorologico del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare;
- dovrà essere garantito in permanenza il libero deflusso delle acque torrentizie, significando che nel corso dell'esecuzione dei lavori l'alveo non dovrà in nessun modo essere interessato da depositi di materiale e/o attrezzature varie;
- questa Autorità si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca del presente provvedimento nel caso in cui si rendesse necessario intervenire nel corso d'acqua in corrispondenza delle opere in argomento;
- venga sollevata in maniera assoluta l'Amministrazione Regionale da qualsiasi azione e/o danno che ad essa potessero derivare da parte di terzi in conseguenza del provvedimento in argomento;
- vengano programmati e attuati con cadenze adeguate e con oneri a carico del Comune di MAlfa, alla luce anche dei contenuti delle Circolari del Segretario Generale prott. AdB n. 5750 del 17/09/2019 e

n. 15357 del 06/09/2022, gli interventi di manutenzione del corso d'acqua *nella misura minima di 100,00 m a monte e 50,00 m a valle dell'infrastruttura*, al fine di garantire nel tempo l'efficienza idraulica dello stesso, limitata dalla presenza dell'opera e, di darne opportuna comunicazione all'Autorità di Bacino; inoltre come previsto dal par. 2.4.2 delle *Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di ponti e attraversamenti* emanate ai sensi dell'art. 7 delle norme di attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A.), l'Amm. Comunale dovrà effettuare una sorveglianza periodica dello stato di conservazione dell'opera e dell'alveo ai fini della funzionalità idraulica e monitorare eventuali fenomeni di scalzamento;

- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questa Autorità di Bacino ;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- dovranno essere inviate a questa Autorità di Bacino comunicazione di inizio lavori con allegata documentazione fotografica dello stato dei luoghi prima dell'intervento e, una volta ultimati i lavori, una comunicazione di fine lavori con la documentazione fotografica attestante il ripristino dello stato originario dei luoghi;

Sono fatti salvi tutti gli altri visti, pareri e autorizzazioni e concessioni di altri Enti, necessari alla realizzazione degli interventi in oggetto, nel rispetto delle normative vigenti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino, nella pagina *"Aree tematiche"* → *"Siti tematici"* → *"Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica"* → *"Elenco Autorizzazione idraulica unica"*.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25/07/1904 n. 523 può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al R.D. 11/12/1933 n. 1775 e del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 e ss.mm.ii.

Il Funzionario Direttivo

Ing. Giacomo Tringali

*"Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del d.lgs n.39/93"*

Il Dirigente del Servizio 7

Ing. Rosario Celi

